



**Newsletter n. 14/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, sez. VII, 3 febbraio 2026, C 316/25 – *Regione Umbria c. Ge.Fi.L. S.p.A.*, illegittimo affidamento diretto all'ACI dei servizi PRA se a titolo oneroso: è appalto pubblico, non cooperazione tra enti pubblici.

Corte costituzionale

2. Corte cost., 11 marzo 2026, n. 23, è incostituzionale la norma introdotta nel c.d. d.l. "milleproroghe" che introduce una disciplina permanente relativamente alle designazioni nelle camere di commercio;
3. Corte cost., 5 marzo 2026, n. 25, la Corte costituzionale rinvia il giudizio sul TFS e sollecita il Parlamento a riformare la normativa su dilazione e rateizzazione.

Corte di cassazione

4. Cass. civ., sez. un., 2 aprile 2026, n. 8221, escluso il sindacato ex art. 111, comma 8, Cost. sulle pronunce di irricevibilità del giudice amministrativo.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

5. **Cons. Stato, sez. II, 26 marzo 2026, n. 2545, sulle conseguenze dell'annullamento del permesso di costruire per difetto di legittimazione del richiedente il titolo;**
6. **Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2026, n. 2398, sull'impugnazione delle valutazioni della commissione di avanzamento da parte dell'ufficiale promosso che contesta la posizione in graduatoria;**
7. **Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2026, n. 2179, preclusa la formazione del silenzio assenso nel caso di inconfigurabilità strutturale e giuridica dell'istanza;**
8. **Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2026, n. 2176, distinzione tra manufatti precari e nuove costruzioni; titoli edilizi semplificati e potere sanzionatorio;**
9. **Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2026, n. 2174, sul recupero di emolumenti indebitamente percepiti dai militari: natura dell'attività e onere della prova;**
10. **Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2026, n. 2129, sul punteggio premiale richiesto in relazione ad un consorzio riunito in RTI e sull'esperibilità della rettifica o del soccorso istruttorio sull'offerta tecnica;**
11. **Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2026, n. 2122, sull'inammissibilità dell'accertamento a fini risarcitori, ex art. 34 comma 3 c.p.a., con riferimento all'azione di accesso ex art. 116 c.p.a.;**
12. **Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2026, n. 2084, interpretazione delle istanze del privato e obbligo di provvedere della p.a.: limiti del silenzio amministrativo negli atti generali e discrezionali;**
13. **Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2026, n. 2044, sulla prova dello stato legittimo dell'immobile realizzato ante 1967, anche in presenza di un titolo edilizio;**
14. **Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2026, n. 2040, "piano-casa" regione Campania: ampliamento volumetrico ammesso solo su edifici esistenti, non su mera volumetria assentita né su immobili non accatastati;**

15. **Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2026, n. 1877**, previsione dei criteri ambientali minimi (CAM) nella documentazione di gara: eterointegrazione ed impugnazione immediata del bando;
16. **Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2026, n. 1876**, sulla nozione di organismo di diritto pubblico;
17. **Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2026, n. 1761**, sul decorso del termine per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione e sull'irrilevanza dell'impegno di spesa;
18. **Cons. Stato, sez. II, ordinanza 5 marzo 2026, n. 1733**, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sul meccanismo incentivante "a due vie" e possibile disparità tra produttori eolici e idroelettrici;
19. **Cons. Stato, sez. III, 28 febbraio 2026, n. 1589**, il Consiglio di Stato solleva questione di legittimità costituzionale delle norme che introducono il contributo obbligatorio per il fondo dei dispositivi medici;
20. **T.a.r. per la Lombardia, sez. III, 17 marzo 2026, n. 1291**, processo amministrativo telematico: prevalenza degli atti sui moduli, errori di deposito irrilevanti sul piano sostanziale ma rilevanti su quello procedimentale;
21. **T.a.r. per la Toscana, sez. II, 13 marzo 2026, n. 525**, alla Corte costituzionale l'automatismo dissolutorio previsto per le cooperative che non hanno depositato il bilancio per oltre cinque anni;
22. **T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 6 marzo 2026, n. 733**, decadenza dall'azione avverso il silenzio-inadempimento della p.a. e riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento;
23. **T.a.r. per la Campania, sez. VII, 2 marzo 2026, n. 613**, sull'inammissibilità del ricorso avverso un provvedimento di attuazione di un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Pareri

24. C.g.a., sez. riun., 13 marzo 2026, n. 82, inammissibilità del ricorso al presidente della regione siciliana per difetto di competenza e *translatio iudicii*;
25. C.g.a., sez. riun., 5 marzo 2026, n. 81, il ricorso straordinario al presidente della regione siciliana è ammesso unicamente avverso gli atti amministrativi regionali.

Normativa e altre novità di interesse

26. Decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese (in G.U., serie generale, n. 78 del 3 aprile 2026);
27. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2026, n. 43 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (in G.U., serie generale, n. 78 del 3 aprile 2026).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Illegittimo l'affidamento diretto all'ACI dei servizi PRA se a titolo oneroso: è appalto pubblico, non cooperazione tra enti pubblici.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione VII, ordinanza 3 febbraio 2026, C 316/25 – Regione Umbria c. Ge.Fi.L. S.p.A.

L'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che consente l'affidamento diretto, senza gara, dell'appalto dei servizi relativi alla gestione dell'archivio regionale della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico che ha il compito di gestire l'archivio nazionale pubblico automobilistico, qualora tale appalto abbia per oggetto esclusivamente l'acquisizione di una prestazione dietro versamento di un corrispettivo.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 38 del 3 aprile 2026.

Corte costituzionale

(2)

È incostituzionale la norma introdotta nel d.l. "milleproroghe" che introduce una disciplina permanente relativamente alle designazioni nelle camere di commercio.

Corte costituzionale, 11 marzo 2026, n. 23 – Pres. Amoroso, Red. Pitruzzella

È incostituzionale, per violazione dell'art. 77 Cost., la disposizione introdotta dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. "milleproroghe") che, sotto forma di interpretazione autentica dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, disciplini in via generale e a regime i soggetti legittimati alla designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria e artigianato, quando essa non incida su termini in scadenza né introduca regolazioni di natura temporale e risulti, pertanto, estranea all'oggetto e alla ratio unitaria del decreto-legge originario.

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 36 del 1° aprile 2026.

(3)

La Corte costituzionale rinvia il giudizio sul TFS e sollecita il Parlamento a riformare la normativa su dilazione e rateizzazione.

Corte costituzionale, ordinanza 5 marzo 2026, n. 25 – Pres. Amoroso, Red. San Giorgio

Premesso che spetta al legislatore programmare una riforma che, pur anche nel segno della gradualità, dia continuità alle misure recentemente adottate, in modo da ristabilire, entro un orizzonte temporale definito e ragionevole, la fisiologica scansione dei pagamenti dei TFS, eventualmente distribuendo su più esercizi l'effetto di cassa correlato alla rimozione del differimento e della rateizzazione della corresponsione degli stessi, per consentire al legislatore di assumere le relative decisioni si ritiene necessario disporre il rinvio del giudizio in corso, fissando una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale per l'udienza del 14 gennaio 2027, all'esito della

quale potrà essere valutata l'eventuale sopravvenienza di una novella legislativa che pianifichi la eliminazione dei meccanismi dilatori di cui si tratta.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 39 del 3 aprile 2026.

Corte di cassazione

(4)

Escluso il sindacato ex art. 111, comma 8, Cost. sulle pronunce di irricevibilità del giudice amministrativo.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 2 aprile 2026, n. 8221 – Pres. Stalla, Rel. Di Paolantonio

La pronuncia con cui il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – nel dichiarare irricevibile l'appello, negandone la tempestività sulla base dell'interpretazione dei principi di diritto enunciati dall'Adunanza plenaria 22 aprile 2014, n. 12 – costituisce una tipica estrinsecazione della giurisdizione in ambito processuale interno che esula dal sindacato ex art. 111, comma 8, Cost. per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il ricorso per cassazione fondato su motivi in tal senso articolati, siccome volti a denunciare un *error* in procedendo, è inammissibile non riguardando in alcun modo il riparto di giurisdizione rispetto alla materia controversa, neppure potendosi ravvisare nella declaratoria di inammissibilità o di irricevibilità dell'appello un arretramento della medesima giurisdizione.

Le sezioni unite hanno confermato la sentenza del C.g.a., sez. giur., 26 marzo 2024, n. 227 che ha dichiarato irricevibile l'appello ritenuto inapplicabili nei rapporti con il Consiglio di Stato *i)* sia l'art. 15 c.p.a., giacché le disposizioni

da 13 a 16 c.p.a. riguardano solo il giudizio di primo grado, *ii*) sia l'art. 50 c.p.c., in ragione del limite della compatibilità previsto dall'art. 39, co. 1, c.p.a. e perché il legislatore del 2010, pur avendo disciplinato l'istituto della *translatio iudicii*, ha ritenuto di limitarlo solo in relazione alla competenza dei tribunali amministrativi regionali.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(5)

Sulle conseguenze dell'annullamento del permesso di costruire per difetto di legittimazione del richiedente il titolo.

Consiglio di Stato, sezione II, 26 marzo 2026, n. 2545 - Pres. Tarantino, Est. Manzione

Il comune, pur non potendo ingerirsi nelle controversie civilistiche sulla proprietà, deve svolgere un minimo di verifiche istruttorie in presenza di elementi concreti che mettano in dubbio la titolarità dichiarata, senza però assumere posizioni di merito tra le parti; resta ferma la clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi *ex art. 11, comma 3, d.P.R. n. 380/2001*, e la possibilità di annullamento d'ufficio *ex art. 21-nonies l. n. 241/1990* in caso di successiva emersione di difformità.

L'impossibilità di rimozione del vizio, ai fini dell'applicazione dell'art. 38 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda solo vizi procedurali astrattamente sanabili ma non convalidabili in concreto; in presenza di vizi sostanziali, l'annullamento del titolo comporta la caducazione integrale dell'atto e rende l'opera totalmente abusiva, imponendone la demolizione senza possibilità di

interventi parziali, con applicazione del regime ordinario repressivo e senza necessità di comunicazione di avvio del procedimento.

(6)

Sull'impugnazione delle valutazioni della commissione di avanzamento da parte dell'ufficiale promosso che contesta la posizione in graduatoria.

Consiglio di Stato, sezione II, 21 marzo 2026, n. 2398 – Pres. Poli, Est. Menichelli

L'ufficiale che, pur avendo conseguito l'iscrizione nel quadro di avanzamento e la successiva promozione, aspiri ad essere collocato al primo posto della graduatoria di merito, ha interesse ad impugnare le valutazioni della commissione di avanzamento perché l'anzianità relativa – cioè l'ordine di precedenza tra i pari grado dello stesso ruolo – è il riflesso della posizione conseguita nel quadro di avanzamento tra militari dello stesso grado, con i conseguenti effetti in termini di impiego, determinazione dei rapporti gerarchici e sviluppo della carriera.

Ai sensi degli artt. 1026 e 1028 d.lgs. n. 66 del 2010 e 684, 685 e 688, comma 3, d.P.R. n. 90 del 2010, i modelli costitutivi della documentazione personale dei militari (documentazione caratteristica e stato matricolare), che assumono una funzione servente rispetto alla gestione del rapporto di servizio, sono espressamente tipizzati; ne consegue che: *i)* la valutazione della correttezza e della legittimità dei giudizi formulati dall'Amministrazione non può che essere svolta sulla scorta degli elementi effettivamente rappresentati all'interno della documentazione personale di ogni singolo scrutinando al momento dell'effettuazione dello scrutinio stesso; *ii)* la commissione di avanzamento è obbligata a prendere in considerazione tutte le risultanze della documentazione personale anche se determinati elementi, per mera irregolarità, non risultino nella sede propria ma siano comunque evincibili dallo stato matricolare o dalla

documentazione caratteristica; *iii*) gli articoli 704, 705 e 706 d.P.R. n. 90 del 2010 disciplinano il procedimento di avanzamento a scelta degli ufficiali e non quello di redazione della documentazione caratteristica; *iv*) la commissione per l'avanzamento a scelta deve quindi tener conto di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale alla data di chiusura dell'aliquota di avanzamento che, una volta parificata, non può essere contestata in sede di avanzamento, dovendo essere oggetto di preventivo e separato gravame.

L'annullamento di un giudizio di avanzamento non può avere altro effetto che la rinnovazione del giudizio stesso emendato dai vizi riscontrati, atteso che il giudice non può sostituirsi all'organo valutativo dell'amministrazione ed assegnare direttamente al ricorrente il bene della vita a cui aspira, sia esso la promozione al grado superiore, l'attribuzione di un miglior punteggio o l'iscrizione nel quadro di avanzamento. Pertanto, il vincolo che incontra l'amministrazione può riguardare solo il *quomodo* dell'azione e mai il risultato della medesima, nel senso che, in sede di rinnovazione del giudizio, essa è vincolata al rispetto delle prescrizioni procedurali e logiche indicate dalla sentenza, mentre l'esito della rinnovazione della valutazione si colloca nel tratto libero del potere successivo al giudicato.

(7)

Preclusa la formazione del silenzio assenso nel caso di inconfigurabilità strutturale e giuridica dell'istanza.

Consiglio di Stato, sezione IV, 16 marzo 2026, n. 2179 - Pres. Carbone, Est. Santise

In tema di silenzio assenso, la sua formazione resta esclusa non solo nei casi di "inconfigurabilità strutturale" dell'istanza, ossia quando la domanda sia priva degli elementi essenziali richiesti dalla legge, ma anche nelle ipotesi di "inconfigurabilità giuridica", in cui la fattispecie dedotta non è sussumibile

nel modello normativo astratto per erronea qualificazione operata dall'istante. Tali ipotesi si distinguono dalle mere irregolarità o non conformità dell'istanza alla legge, le quali non impediscono, di per sé, la formazione del silenzio assenso.

(8)

Distinzione tra manufatti precari e nuove costruzioni; titoli edilizi semplificati e potere sanzionatorio.

Consiglio di Stato, sezione II, 16 marzo 2026, n. 2176 – Pres. Poli, Est. Ricci

È qualificabile come manufatto precario soltanto quell'opera strutturalmente destinata alla rimozione, una volta cessata l'esigenza contingente che ne ha giustificato la realizzazione. Non rientrano in tale categoria gli interventi di stabile trasformazione del territorio, qualificabili in termini di nuove costruzioni che presentano caratteristiche costruttive (nella specie, basamento in calcestruzzo, pareti in legno, copertura a coppi con orditura primaria e secondaria, aperture finestrate) e destinazione funzionale volta a soddisfare esigenze non temporanee.

L'utilizzo di SCIA o CILA per interventi che, per natura e caratteristiche, richiederebbero il permesso di costruire (come le nuove costruzioni non precarie) configura un'attività *sine titulo*. In tali casi, l'attività di vigilanza e repressione dell'ente locale di cui agli articoli 27 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 non è soggetta al termine previsto dall'art. 19, comma 6-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio del potere inibitorio, né a quello di cui all'art. 21-nonies per l'esercizio del potere di annullamento in autotutela.

(9)

Sul recupero di emolumenti indebitamente percepiti dai militari: natura dell'attività e onere della prova.

Consiglio di Stato, sezione II, 16 marzo 2026, n. 2174 – Pres. Poli, Est. Ricci

È legittimo il provvedimento di ripetizione di emolumenti accessori indebitamente percepiti da un militare della Guardia di Finanza - quale atto doveroso che non richiede specifica motivazione - essendo sufficiente all'assolvimento dell'onere della prova, che grava sull'amministrazione, il contenuto del verbale di constatazione redatto in seguito a verifica ispettiva, il quale ha valore fidefacente.

(10)

Sul punteggio premiale richiesto in relazione ad un consorzio riunito in RTI e sull'esperibilità della rettifica o del soccorso istruttorio sull'offerta tecnica.

Consiglio di Stato, sezione V, 16 marzo 2026, n. 2129 - Pres. Caringella, Est. Barreca

In presenza di clausole della legge di gara che prevedano, per l'attribuzione del punteggio premiale riferito alla certificazione ISO 4500, il possesso, in caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE, in capo a tutti gli operatori riuniti e, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), in capo sia al consorzio che alle consorziate esecutrici, è conforme al principio del risultato, inteso come criterio prioritario per l'individuazione della regola del caso concreto, al fine di garantire "il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo", l'interpretazione teleologica secondo la quale, in ipotesi di consorzio che partecipi alla gara riunito in RTI, la certificazione debba essere posseduta sia dal consorzio che dalla consorziata esecutrice, avendo

riguardo al risultato perseguito dalla stazione appaltante, dell'effettiva esecuzione dei lavori in conformità agli standard di sicurezza e ambientali attestati dai richiesti certificati ISO.

In relazione ad una gara caratterizzata dall'inversione procedimentale, a fronte della previsione *lex specialis* secondo cui la mancanza, nella busta contenente l'offerta tecnica, delle copie delle certificazioni possedute "non consentirà l'attribuzione del punteggio", in ipotesi di erroneo inserimento di tali certificazioni nella busta amministrativa, non si è in presenza, dopo l'apertura dell'offerta tecnica, di un errore materiale emendabile da parte dell'amministrazione, essendo lo stesso privo del requisito della riconoscibilità, che va riferita alla commissione giudicatrice al momento della valutazione dell'offerta tecnica, non essendosi ancora proceduto all'apertura della busta amministrativa. La correzione di detto errore materiale può avvenire, ai sensi dell'art. 101, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), su istanza del concorrente, solo fino al giorno fissato per l'apertura delle buste contenenti l'offerta. Né è esperibile il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a) e b) del codice (c.d. soccorso integrativo o completivo e c.d. soccorso sanante), in relazione ad una documentazione da intendersi parte dell'offerta tecnica.

Sulla base degli evidenziati rilievi la sezione ha riformato la decisione di prime cure che, nell'ammettere il soccorso istruttorio, alla luce dell'istanza formulata dalla concorrente dopo la formazione della graduatoria, aveva proceduto alla combinazione di due istituti distinti, aventi, l'uno (la correzione di errore materiale dell'offerta), presupposti operativi elaborati dalla giurisprudenza e, l'altro (il soccorso istruttorio), campi di applicazione individuati dalla legge, non rinvenibili nel caso di specie, finendo per creare un'ulteriore ipotesi di soccorso istruttorio, del tutto priva di base normativa e di riscontri giurisprudenziali.

(11)

Sull'inammissibilità dell'accertamento a fini risarcitori, ex art. 34 comma 3 c.p.a., con riferimento all'azione di accesso ex art. 116 c.p.a.

Consiglio di Stato, sezione V, 16 marzo 2026, n. 2122 - Pres. Caringella, Est. Urso

È improcedibile l'appello avverso l'ordinanza che abbia accolto l'istanza di accesso, ex art. 116, comma 2 c.p.a., ove nelle more vi sia stata l'ostensione dei documenti. Nè può trovare applicazione l'art. 34, comma 3 c.p.a., riferito all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento pur quando non ne risulti più utile l'annullamento, riferibile alla sola azione d'annullamento, cui è estranea quella in materia d'accesso; in ogni caso laddove l'intervenuta ostensione sia da ricondurre al comportamento successivo (e correlato) all'ordinanza resa dal primo giudice, ex art. 116 comma 2 c.p.a., oggetto di appello, non rileva l'accertamento della legittimità o meno dell'originaria decisione da parte dell'amministrazione - che aveva denegato l'accesso - in funzione del diritto all'accesso della ricorrente di primo grado.

(12)

Interpretazione delle istanze del privato e obbligo di provvedere della p.a.: limiti del silenzio amministrativo negli atti generali e discrezionali.

Consiglio di Stato, sezione IV, 13 marzo 2026, n. 2084 - Pres. Neri, Est. Martino

Le istanze dei privati vanno interpretate con riferimento ai canoni di buona fede e conservazione degli atti giuridici di cui agli artt. 1366 e 1367 c.c. secondo buona fede: il cittadino non deve qualificarle giuridicamente, ma la p.a. deve individuarne correttamente natura e finalità e ricondurle all'istituto applicabile.

L'obbligo di provvedere può configurarsi anche con riferimento ad atti generali, ivi inclusi quelli di pianificazione e programmazione, non essendo la proponibilità del rito avverso il silenzio esclusa né dal carattere generale o regolamentare dell'atto, né dall'ampiezza della discrezionalità amministrativa; la relativa preclusione discende piuttosto dalla difficoltà di individuare, in ragione della destinazione dell'atto a una pluralità indifferenziata e mutevole di destinatari, i requisiti della legittimazione e dell'interesse a ricorrere. Tuttavia, anche rispetto a tali atti, sono configurabili posizioni di interesse legittimo differenziato e qualificato, specie nei procedimenti officiosi aventi ad oggetto attività programmatica o pianificatoria, dovuta nell'*an*, ma discrezionale sul *quomodo* e sul *quid*.

Ai fini dell'individuazione dei requisiti della legittimazione e dell'interesse a ricorrere in capo a chi si attivi per l'adozione di provvedimenti di tal natura, non rileva poi l'ampiezza della discrezionalità, salvo il caso in cui quest'ultima, investa anche l'*an* del provvedere. Ciò accade in genere, salvo ipotesi specifiche, per gli strumenti di pianificazione generale in materia urbanistica e relative varianti. In tali casi, infatti, è da escludersi la sussistenza di un obbligo di provvedere, anche in considerazione delle valutazioni *lato sensu* politiche riservate all'Amministrazione che rendono l'inerzia sostanzialmente insindacabile da parte del giudice amministrativo.

(13)

Sulla prova dello stato legittimo dell'immobile realizzato ante 1967, anche in presenza di un titolo edilizio.

Consiglio di Stato, sezione II, 12 marzo 2026, n. 2044 - Pres. Forlenza, Est. Manzione

Per i manufatti realizzati prima del 1° settembre 1967, l'eventuale titolo edilizio, sebbene non necessario, deve essere considerato ai fini di prova dello "stato legittimo" dell'immobile, anche per delimitare l'ambito delle

opere legittime, non potendosi estendere gli effetti a manufatti non compresi nel suo oggetto. Rimane possibile provare una diversa consistenza originaria qualora il titolo edilizio sia così risalente nel tempo da presentarsi del tutto lacunoso, soprattutto in presenza di pratiche stratificate che riportino dati discordanti.

(14)

"Piano-casa" regione Campania: ampliamento volumetrico ammesso solo su edifici esistenti, non su mera volumetria assentita né su immobili non accatastati.

Consiglio di Stato, sezione IV, 12 marzo 2026, n. 2040 - Pres. Neri, Est. Tagliasacchi

In tema di interventi straordinari di ampliamento volumetrico previsti dall'art. 4 della l.reg. Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (c.d. "piano-casa"), l'ampliamento consentito dalla norma deve essere necessariamente riferito a un edificio esistente e non anche alla mera volumetria assentita, deponendo in tal senso: *i)* lo stesso utilizzo del termine "ampliamento", che presuppone – sul piano semantico e logico prima ancora che giuridico – l'esistenza di un edificio; *ii)* il tenore letterale dell'art. 4, comma 2, della l.reg. n. 19 del 2009 fa espresso riferimento all'esistenza di "edifici", presupponendo, in tal modo, che vi sia già una costruzione e che, pertanto, non sia sufficiente la mera volumetria assentita; *iii)* il comma 6 del medesimo art. 4 non consente che l'ampliamento sia realizzato su edifici residenziali privi del relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta non sia in corso la procedura di accatastamento, rendendo indispensabile, anche per tale ragione, l'esistenza di un edificio.

(15)

Previsione dei criteri ambientali minimi (CAM) nella documentazione di gara: eterointegrazione ed impugnazione immediata del bando.

Consiglio di Stato, sezione IV, 9 marzo 2026, n. 1877 – Pres. Carbone, Est. Santise

Nella documentazione di gara devono essere indicati i criteri ambientali minimi, che assurgono ad elementi essenziali dell'offerta nonché a criteri per l'attribuzione di un punteggio premiale. La loro previsione non può essere, pertanto, considerata un mero adempimento di tipo formale, essendo, invece, un elemento fondamentale che influenza la fase esecutiva del contratto.

Non è ammissibile l'eterointegrazione del bando di gara, che sia manchevole del richiamo ai criteri ambientali minimi, i quali devono, perciò solo, essere trasfusi nelle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale.

Sussiste un obbligo di impugnazione dei bandi di gara, sia quando la mancata indicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nella documentazione progettuale e di gara si traduca in un'ipotesi di grave carenza nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta, sia nel caso in cui la *lex specialis* operi un rinvio errato al decreto di adozione dei CAM, tale da rendere difficoltoso il calcolo di convenienza tecnica ed economica nell'ottica partecipativa, impedendo all'operatore economico di formulare un'offerta corretta e consapevole.

(16)

Sulla nozione di organismo di diritto pubblico.

Consiglio di Stato, sezione IV, 9 marzo 2026, n. 1876 – Pres. Carbone, Est. Furno

L'organismo di diritto pubblico e l'impresa pubblica, pur accomunati dall'influenza dominante della pubblica amministrazione e dal possibile ricorso allo strumento societario, si distinguono per la finalità perseguita: solo il primo è istituito per soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, mentre nell'impresa pubblica rileva esclusivamente il vincolo di controllo pubblico, a prescindere dalla natura dell'attività svolta.

Integra la figura dell'organismo di diritto pubblico, con conseguente assoggettamento alla disciplina dei contratti pubblici quale amministrazione aggiudicatrice, la società a partecipazione pubblica che, pur dotata di autonoma personalità giuridica, sia integralmente finanziata dall'ente locale, sottoposta al suo potere di nomina degli organi e preordinata alla gestione di un servizio pubblico volto al soddisfacimento di esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale.

Sussiste il requisito teleologico dell'organismo di diritto pubblico in capo alla società di capitali che, pur operando in forma societaria, sia preordinata alla gestione del trasporto pubblico locale e dei servizi connessi, in funzione del soddisfacimento di esigenze di interesse generale; ciò in particolare ove il controllo dell'ente pubblico assicuri la copertura dei costi e neutralizzi il rischio d'impresa, così da far prevalere i criteri di continuità, qualità e regolarità del servizio sulle logiche economiche di mercato.

Alla luce delle predette coordinate, la sezione ha qualificato l'Azienda trasporti milanesi s.p.a. come organismo di diritto pubblico.

(17)

Sul decorso del termine per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione e sull'irrilevanza dell'impegno di spesa.

Consiglio di Stato, sezione IV, 5 marzo 2026, n. 1761 - Pres. Lopilato, Est. Furno

È illegittimo l'atto della stazione appaltante di annullamento, *ex art. 21-nonies*, legge 7 agosto 1990, n. 241, del provvedimento di aggiudicazione, qualora intervenuto dopo il decorso del termine di dodici mesi *ratione temporis* vigente.

Detto termine decorre dalla data di adozione del provvedimento oggetto di autotutela (nella specie di aggiudicazione) e non dall'assunzione del provvedimento di spesa, che ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto primo atto del procedimento di spesa, non può costituire un requisito di efficacia del provvedimento amministrativo di aggiudicazione, appartenendo geneticamente alla successiva fase di approvazione del contratto.

L'aggiudicazione non equivale al perfezionamento del vincolo contrattuale, *ex art. 17*, comma 6, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 perché solo con il contratto sorge "un'obbligazione giuridicamente perfezionata", in relazione alla quale "è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza", *ex art. 183*, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Inoltre, ai sensi dell'art. 34, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini della valida assunzione dell'impegno di spesa, costituisce necessario presupposto anche la successiva approvazione del contratto, laddove prevista.

(18)

Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sul meccanismo incentivante "a due vie" e possibile disparità tra produttori eolici e idroelettrici.

Consiglio di Stato, sezione II, ordinanza 5 marzo 2026, n. 1733 – Pres. Forlenza, Est. Frigida

Vanno rimesse alla Corte di giustizia UE le seguenti questioni interpretative:

«a) se la decisione della Commissione europea SA. 43756 sia o non sia ostativa a una valutazione, da parte del giudice nazionale, circa la conformità della norma nazionale agli artt. 3 della direttiva 2001/28/CE e 4 della direttiva 2018/2001/UE;

b) nel caso in cui la suddetta decisione non sia ostativa della valutazione giurisdizionale, se i principi recati dai citati artt. 3 e 4 ostino o non ostino a una normativa interna che, nell'ambito di un regime nazionale di incentivi, prevede, in relazione a fattispecie in cui i produttori vendono l'energia sul libero mercato, una tariffa incentivante che garantisce un prezzo minimo, che contemporaneamente rappresenta anche un prezzo massimo, in virtù di un meccanismo di conguaglio e restituzione delle somme eccedenti il valore dell'incentivo qualora il prezzo di mercato sia superiore a quest'ultimo (cd. incentivo negativo), applicandosi, inoltre, il meccanismo di conguaglio soltanto laddove il produttore che vende l'energia sul libero mercato acceda all'incentivo mediante iscrizione al pertinente registro e non anche laddove vi acceda mediante partecipazione a una procedura di asta;

c) se, in ogni caso, la normativa interna, ove reputata aiuto di Stato difforme da quello su cui si è pronunciata la decisione SA. 43756, possa essere effettivamente applicata in mancanza di sua specifica notificazione da parte dello Stato membro alla Commissione europea».

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 37 del 2 aprile 2026.

(19)

Il Consiglio di Stato solleva questione di legittimità costituzionale delle norme che introducono il contributo obbligatorio per il fondo dei dispositivi medici.

Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza 28 febbraio 2026, n. 1589 – Pres. De Nictolis, Est. Fedullo

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, dell'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e dell'art. 24 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138 per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui tali disposizioni impongono alle imprese del settore una obbligazione di natura tributaria consistente in un contributo annuale obbligatorio dello 0,75% del fatturato derivante dalla vendita di dispositivi medici al servizio sanitario nazionale, volto al finanziamento del «fondo per il governo dei dispositivi medici».

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 34 del 27 marzo 2026.

(20)

Processo amministrativo telematico: prevalenza degli atti sui moduli, errori di deposito irrilevanti sul piano sostanziale ma rilevanti su quello procedimentale.

T.a.r. per la Lombardia, sezione III, ordinanza 17 marzo 2026, n. 1291 - Pres. Goso, Est. Patelli

Nel processo amministrativo telematico, prevale il contenuto sostanziale degli atti digitali depositati rispetto ai dati indicati nei moduli di deposito: eventuali errori o difformità nei moduli non incidono sulla qualificazione né sugli effetti giuridici degli atti, poiché le regole tecniche, di cui ai all'art. 2 dell'allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato, 28 luglio 2021, hanno funzione meramente strumentale e informatica. Tuttavia, l'erronea o incompleta compilazione dei moduli può rilevare sul piano procedimentale, causando ritardi nella trattazione o mancato tempestivo rilievo di istanze correttamente formulate negli atti allegati, e può integrare comportamenti

processuali valutabili se non accompagnata da iniziative di sollecito verso la segreteria.

(21)

Alla Corte costituzionale l'automatismo dissolutorio previsto per le cooperative che non hanno depositato il bilancio per oltre cinque anni.

T.a.r. per la Toscana, sezione II, ordinanza 13 marzo 2026, n. 525 – Pres. Cacciari, Est. Faviere

Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, nella parte in cui prevede che sia disposto lo scioglimento d'autorità della società cooperativa a causa del mancato deposito per oltre cinque anni dei bilanci, in maniera vincolata, automatica e senza una valutazione sul caso concreto, in relazione ai parametri di cui all'art. 3, 45, 117 Cost. nonché alle disposizioni di cui agli artt. 3 della convenzione europea dei diritti dell'uomo e 1 del relativo protocollo n. 1 addizionale alla convenzione, per il tramite delle previsioni di cui agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 40 del 3 aprile 2026.

(22)

Decadenza dall'azione avverso il silenzio-inadempimento della p.a. e riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 6 marzo 2026, n. 733 – Pres. FF Sidoti, Est. Caudullo

Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la concessione del termine per il deposito di memorie è necessaria ove il rilievo officioso venga deliberato, per la prima volta, in camera di consiglio, successivamente al passaggio in decisione della controversia, costituendo, invece, un'eventualità del tutto eccezionale e, soprattutto, discrezionalmente rimessa alla decisione del collegio, quando la questione in relazione alla quale viene sollecitato il contraddittorio sia rilevata in sede di discussione, limitandosi la norma a statuire che la *quaestio iuris* venga, in questo caso, soltanto indicata in udienza dandone atto a verbale.

L'art. 31, comma 2, c.p.a., che, dopo aver previsto, al primo capoverso, il termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento per proporre l'azione avverso il silenzio, al secondo capoverso fa salva la riproposizione dell'istanza di avvio del procedimento, e si riferisce, pertanto, in modo chiaro, a una "nuova istanza", con conseguente apertura di un procedimento del tutto nuovo, che non può consistere semplicemente (o essere sostituita) da un invito o diffida a provvedere sulla originaria richiesta e, dunque, a definire l'originario procedimento.

La diffida a provvedere può essere equiparata ad una nuova istanza, purché, tuttavia, ne ricorrano i presupposti. È, quindi, necessario che l'atto, formalmente qualificato come diffida, contenga una richiesta di riapertura del procedimento amministrativo e non sia un mero sollecito a concludere quello pendente, giacché, diversamente opinando, si priverebbe di rilevanza il termine previsto dall'art. 31, comma 2, cod. proc. amm. e si consentirebbe all'interessato di procrastinare a suo piacimento la decadenza processuale ivi stabilita.

Una diversa lettura dell'art. 31, comma 2, c.p.a. si risolverebbe, se non in una vera e propria *interpretatio abrogans* della disposizione quanto al termine per agire in giudizio (termine peraltro già significativamente ampio per reagire avverso il contegno inerte dell'Amministrazione), nella privazione di ogni rilievo giuridico del termine medesimo, consentendosi all'interessato una fin

troppo agevole elusione dello stesso mercé la posticipazione *ad libitum* - semplicemente attraverso la presentazione di diffide - della scadenza del termine per agire *contra silentium*, in contrasto con la *ratio* della disposizione medesima, che è quella di fissare un termine ultimo per proporre ricorso in applicazione di esigenze di certezza del diritto e della situazioni giuridiche.

(23)

Sull'inammissibilità del ricorso avverso un provvedimento di attuazione di un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato.

T.a.r. per la Campania, sezione VII, ordinanza 2 marzo 2026, n. 613 – Pres. Maddalena, Est. Abbate

In caso di impugnazione di un atto di annullamento in autotutela, è inammissibile il ricorso avverso un provvedimento che costituisce attuazione di un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, anche laddove il ricorrente lamentasse che l'autorità procedente abbia con ciò ecceduto i limiti dell'ordinanza che si dichiara di attuare. Ciò in quanto ogni questione attinente alla corretta esecuzione di una decisione cautelare è di competenza del giudice dinanzi a cui pende il giudizio di merito.

**Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana – Pareri**

(24)

Inammissibilità del ricorso al presidente della regione siciliana per difetto di competenza e *translatio iudicii*.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, parere 13 marzo 2026, n. 82 – Pres. Carlotti, Est. Martines

Il decreto con cui la direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa si esprime sul ricorso gerarchico (nel caso di specie, proposto da un dipendente avverso le schede di valutazione) non rientra tra gli «atti amministrativi regionali» di cui all'art. 23 dello statuto della regione siciliana, né sotto il profilo soggettivo, in quanto emanato da un organo non riconducibile alla regione, né sotto l'aspetto oggettivo. Di conseguenza, pur se adottato nel territorio siciliano, tale decreto non può essere impugnato con ricorso straordinario al presidente della regione siciliana, dovendo il relativo gravame proporsi, alternativamente, o al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica.

Nel caso in cui il ricorso al presidente della regione siciliana sia ritenuto inammissibile per difetto di competenza dell'autorità adita, trova applicazione il principio generale della *translatio iudicii* di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a., con la precisazione che il *dies a quo* del termine perentorio di tre mesi per la riproposizione del ricorso va individuato in quello della comunicazione del decreto presidenziale con il quale è recepito il parere delle sezioni regionali del Consiglio di Stato.

(25)

Il ricorso straordinario al Presidente della regione siciliana è ammesso unicamente avverso gli atti amministrativi regionali.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezioni riunite, parere 5 marzo 2026, n. 81 – Pres. Carlotti, Est. Martines

I provvedimenti adottati dalle università degli studi statali (nel caso di specie, dall'Università degli Studi di Messina nell'ambito di una procedura

di reclutamento) non rivestono il carattere di atti amministrativi regionali ai sensi dell'art. 23 dello statuto regionale, né sotto il profilo soggettivo, in quanto emanati da un organo non riconducibile alla regione, né sotto l'aspetto oggettivo, non trattandosi di materia di competenza regionale. Di conseguenza, pur se adottati nel territorio siciliano, tali provvedimenti non possono essere impugnati con ricorso straordinario al Presidente della regione siciliana, dovendo il relativo gravame proporsi, alternativamente, o al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica.

Nel caso in cui il ricorso al presidente della regione siciliana sia ritenuto inammissibile per difetto di competenza dell'autorità adita, trova applicazione il principio generale della *translatio iudicii* di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a., con la precisazione che il *dies a quo* del termine perentorio di tre mesi per la riproposizione del ricorso va individuato in quello della comunicazione del decreto presidenziale con il quale è recepito il parere delle sezioni regionali del Consiglio di Stato.

Normativa e altre novità di interesse

(26)

Decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese (in G.U., serie generale, n. 78 del 3 aprile 2026);

(27)

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2026, n. 43 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (in G.U., serie generale, n. 78 del 3 aprile 2026).